



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Turismo, Commercio e Promozione dei prodotti trentini

Servizio Cooperazione

1. NOTA ISTITUZIONALE

Il Servizio cooperazione è stato istituito con decorrenza dal 1° agosto 2004, in conseguenza delle deleghe amministrative dalla Regione Trentino – Alto Adige alla Provincia autonoma di Trento stabilite con la legge regionale n. 3 di data 17 aprile 2003. Precedentemente le funzioni provinciali afferenti la cooperazione erano gestite in capo ad un ufficio incardinato nel Servizio Commercio (allora Servizio Commercio e Cooperazione).

Attualmente le competenze del Servizio sono le seguenti:

1. Cura la trattazione degli affari concernenti lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione.
2. Svolge le attività ed i compiti derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia in materia di cooperazione, anche per quanto attiene lo sviluppo e la vigilanza delle cooperative.
3. Cura gli adempimenti connessi al funzionamento dell'ufficio delle cooperative della provincia di Trento e della commissione provinciale per le cooperative.
4. Provvede agli adempimenti relativi al funzionamento e al controllo sulla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Nell'ambito dello stesso Servizio è incardinato un Ufficio provinciale denominato **Ufficio Registro delle cooperative di Trento** che ha le seguenti competenze:

Provvede allo svolgimento delle attività e dei compiti derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia in materia di cooperazione. Cura gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Ufficio Registro delle cooperative della Provincia di Trento e della segreteria della Commissione provinciale per le cooperative.

Provvede altresì alla trattazione degli affari concernenti lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione nonché della Cooperativa provinciale garanzia fidi.

2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI MASSIMARIO

Nella proposta di massimario di conservazione e di scarto, allegata alla presente, si è provveduto a suddividere la documentazione agli atti in archivio per due classi così definite:

1. Promozione della Cooperazione;
2. Vigilanza sulle cooperative e sulla Camera di Commercio Industria e Artigianato

Queste classi riassumono i procedimenti e le attività attualmente in corso in base a leggi di settore, ma anche procedure non più attive essendo abrogate le relative leggi di riferimento, per le quali comunque sono depositate in archivio le pratiche evase.

La prima classe, che comprende la documentazione relativa alle iniziative di sostegno finanziario all'attività delle cooperative, è stata a sua volta suddivisa nelle seguenti categorie:

agevolazioni dirette alle società cooperative: documentazione relativa all'attività contributiva volta al consolidamento ed alla crescita delle società cooperative, valorizzando le risorse locali e favorendo uno sviluppo ecosostenibile ispirandosi, tra le altre, alle seguenti finalità:

- perseguimento della qualità dell'impresa e degli investimenti;
- integrazione settoriale e intersettoriale;
- riequilibrio territoriale;
- internazionalizzazione del sistema economico;
- nascita e potenziamento di nuova imprenditorialità.

Intagrazine fondi rischi di garanzia presso Cooperfidi s.c.: fascicoli relativi ai sostegni finanziari all'ente di garanzia della cooperazione – Cooperfidi s.c. – al fine di permettere alle società cooperative di accedere al mercato del credito alle migliori condizioni di mercato;

La seconda classe, concerne il settore della vigilanza delle cooperative definendo così l'attività del servizio rivolta svolta in esecuzione della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

Essenzialmente trattasi delle disposizioni regionali attuative della competenza normativa primaria della Regione in materia di "vigilanza sulle cooperative" a livello nazionale svolta prima dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed oggi dal Ministero delle attività produttive.

A livello regionale si evidenzia che la legge regionale 3/2003 ha demandato tutte le funzioni amministrative in materia di vigilanza sulle cooperative di competenza della Regione alle due province autonome con decorrenza per la nostra provincia dal 1 agosto 2004.

Il corpo normativo è sostanzialmente riconducibile dal punto di vista documentale a tre grandi comparti: il primo concerne il **Registro delle cooperative** che costituisce una sorta di anagrafe delle società caratterizzate dallo scopo mutualistico, quali le cooperative, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici. A livello nazionale era costituito con analoghe finalità, il Registro prefettizio istituito dal D.L.C.P.S. 1577/47 presso le Prefetture e le cooperative iscritte godevano dei benefici fiscali secondo la legislazione fiscale allora vigente.

Con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario (1 gennaio 2004) i Registri prefettizi sono stati soppressi e sostituiti dall'Albo nazionale degli enti cooperativi tenuto presso le Camere di commercio. Il legislatore regionale ha mantenuto il Registro delle

cooperative opportunamente aggiornato con le nuove sezioni e categorie introdotte dalla riforma civilistica e dell'Albo nazionale, ed ha previsto un collegamento di trasmissione dei dati relativi alle cooperative iscritte in base alle leggi regionali direttamente al sistema camerale per la pubblicità dei dati.

Al lato pratico, è stata mantenuta l'impostazione di fascicolo dedicato a ciascuna cooperativa presenti presso il neocostituito servizio cooperazione già costituenti il Registro delle cooperative. È stata invece modificata, in base alla disposizione dell'articolo 5 della L.R. 5/2004 la classificazione delle cooperative rispettivamente riconducibili a due sezioni, la prima dedicata alle "cooperative a mutualità prevalente" e la seconda "alle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente". Ciascuna sezione poi è divisa in categorie di cooperative che riproducono esattamente quelle previste per l'Albo nazionale degli enti cooperativi.

Con l'assegnazione delle cooperative alle nuove sezioni e categorie del Registro, si è provveduto ad eliminare la vecchia attribuzione di un codice a livello provinciale crescente per ciascuna categoria, preferendo identificare le cooperative in base ad un numero progressivo naturale su base provinciale con funzioni di mera identificazione. In tal modo si è semplificato il sistema e si è ricondizionato l'archivio ponendo i fascicoli in successione progressiva in base alla normale successione delle cooperative.

Ogni fascicolo contiene tutti gli atti ed i provvedimenti attinenti la singola cooperativa, dall'iscrizione fino alla sua cancellazione che ordinariamente coincide con la cessazione della sua esistenza.

Oltre alla gestione del Registro, la vigilanza si esplica a mezzo delle **revisioni** ordinarie e straordinarie delle cooperative. Le revisioni sono il vero cuore del sistema di vigilanza evidenziandone gli aspetti controllo e allo stesso tempo di promozione e tutela del modello cooperativo. In altri termini, senza sottenderne le finalità repressive di eventuali irregolarità in cui incorrano le cooperative, le revisioni sono dirette ad una verifica della situazione della società con la finalità di consigliare e supportare gli amministratori per una più efficace attività in attuazione dello scopo mutualistico che deve animare una cooperativa.

Le revisioni ordinarie (biennali) vengono disposte ogni due anni, vale a dire un anno sì ed uno no. La legge regionale ha abolito le revisioni annuali previste a livello nazionale per le cooperative che superano dati livelli dimensionali oppure che appartengano a particolari categorie (es. le coop. sociali).

All'ente pubblico fanno capo le revisioni delle cooperative non aderenti all'(unica) Associazione legale di rappresentanza oggi esistente in Trentino, mentre per le cooperative aderenti a detta Associazione è quest'ultima che esegue le revisioni.

Le revisioni dell'ente pubblico sono esercitate valendosi di revisori contabili (liberi professionisti) iscritti in apposito Albo dei revisori e delle società di revisione.

Per le revisioni straordinarie valgono le stesse regole, tenuto conto che questo tipo di "controlli" vengono disposti non a scadenze precise, ma quando se ne presenti la necessità.

Il revisore incaricato al termine del suo lavoro redige una relazione revisionale che è esaminata dalla Commissione per le cooperative istituita ai sensi della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7: da quanto emerso in sede di revisione, la cooperativa può essere oggetto di uno dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla detta legge regionale e nei casi più gravi, può essere sciolta coattivamente o messa in liquidazione coatta amministrativa.

Per le cooperative aderenti, la Federazione trentina della cooperazione comunica all'Ente pubblico l'avvenuta esecuzione della revisione della cooperativa aderente e, se del caso, propone i provvedimenti sanzionatori da assumere nei confronti della stessa.

In ogni caso, i provvedimenti sanzionatori (commissariamento, sostituzione del liquidatore, diffida, scioglimento coatto, liquidazione coatta amministrativa) sono assunti dagli organi della pubblica amministrazione.

Altri strumenti di vigilanza sono le certificazioni (oggi dette anche revisioni) di bilancio a cui una cooperativa si deve sottoporre ove superi dati parametri dimensionali ovvero se riconducibile determinate categorie (es. le Banche di credito cooperativo in base alla L.R. 1/2000).

Tutti gli atti rilevanti per l'attività di vigilanza sono conservati nel fascicolo attinente la singola cooperativa.

Il terzo comparto in cui abbiamo idealmente diviso la vigilanza sulle cooperative riguarda le **procedure di liquidazione coatta amministrativa**. Sono queste delle procedure parafallimentari mirate ad estinguere i rapporti giuridici in capo alla cooperativa al fine della sua estinzione.

I motivi per cui una cooperativa può essere sottoposta ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa sono complessivamente considerati due: il primo attiene alle crisi finanziarie della società che portino allo stato di insolvenza della medesima. In applicazione dell'art. 2545 terdecies del codice civile la pubblica amministrazione ove ritenga insolvente la società, dispone la liquidazione coatta amministrativa che consiste in procedimento amministrativo nel corso del quale viene liquidato l'intero patrimonio sociale a mezzo del quale si pagano i creditori sociali nel rispetto della par condicio e quindi dei legittimi gradi di privilegio.

Il secondo gruppo di motivi per lo scioglimento coatto della cooperativa è dovuto a cause che attengono gravi irregolarità interne specificatamente previste nella legislazione nazionale ovvero quando la cooperativa non persegua più lo scopo mutualistico che deve caratterizzare le società cooperative (vedi art. 2545 septiesdecies del c.c.).

La legge 400/71 ha unificato le procedure stabilendo che qualsiasi sia la causa per la quale gli organi di vigilanza intendano sciogliere una cooperativa (insolvenza o irregolarità gravi) la procedura da seguire è quella stabilita dalla legge fallimentare ed si pone come alternativa al fallimento della cooperativa: peraltro, a differenza del fallimento, le funzioni svolte dal Tribunale e dal giudice delegato sono qui di competenza dell'Ente pubblico (oggi della Commissione per le cooperative) mentre le funzioni del curatore fallimentare sono demandate ad un commissario liquidatore nominato dalla Giunta provinciale in sede di dichiarazione di apertura della procedura.

La Commissione mantiene un ruolo di controllo, stimolo e vigilanza sull'intera procedura intervenendo con degli atti autorizzativi dei principali atti gestionali che competono al commissario liquidatore. Peraltro, non mancano rapporti con il Tribunale sia per quanto riguarda la dichiarazione dello stato di insolvenza che per la fase di formulazione ed eventuale impugnazione dello stato passivo che infine nel momento finale del deposito del bilancio finale di liquidazione.

Dal punto di vista documentale, nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa viene costituito un fascicolo specifico in cui si raccolgono tutti gli atti inerenti la procedura. Una volta cancellata la cooperativa, il fascicolo della liquidazione coatta viene ricompreso nel fascicolo della società ai fini del Registro che così contiene la totalità dei dati e documenti relativi alla stessa.

Il Sostituto del Dirigente
- dott. Claudio Barbacovi -